

**DECISIONE ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO DAI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA ALLA FISSAZIONE DELLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI E SERVIZI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(92/C 341/01)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

visti l'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, l'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio nonché l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

rammentando la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le relative disposizioni concernenti la sede delle istituzioni, dei futuri organismi e servizi,

DECIDONO:

*Articolo 1*

- a) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono le dodici tornate plenarie mensili, ivi compresa la sessione di bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo.
- b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.

- c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.
- d) La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno sede a Lussemburgo.
- e) Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.
- f) La Corte dei Conti ha sede a Lussemburgo.
- g) La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.

*Articolo 2*

La sede di altri organismi e servizi istituiti o da istituire sarà decisa di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri in occasione di un prossimo Consiglio europeo, tenendo conto dei vantaggi rappresentati dalle suddette disposizioni per gli Stati membri interessati e accordando priorità se del caso a quegli Stati membri che attualmente non ospitano istituzioni comunitarie.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore in data odierna.

Hecho en Edimburgo, el doce de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Edinburgh, den tolvte december nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Edinburgh am zwölften Dezember neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στο Εδιμβούργο, στις δώδεκα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

Done at Edinburgh on the twelfth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-two.


Fait à Édimbourg, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Fatto a Edimburgo, addì dodici dicembre millenovecentonovantadue.

Gedaan te Edinburgh, de twaalfde december negentienhonderd tweeënnegentig.

Feito em Edimburgo, em doze de Dezembro de mil novecentos e noventa e dois.


Pour le gouvernement du royaume de Belgique  
Voor de Regering van het Koninkrijk België




For regeringen for Kongeriget Danmark



Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland




Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España



Pour le gouvernement de la République française



For the Government of Ireland  
Thar ceann Rialtas na hÉireann



Per il governo della Repubblica italiana




Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg



Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden



Pelo Governo da República Portuguesa



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



---

---

### **Dichiarazione**

I rappresentanti dei governi degli Stati membri dichiarano che, tenuto conto del protocollo sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle regioni, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, il Comitato delle regioni, avendo una struttura organizzativa comune con il Comitato economico e sociale, avrà esso pure la sede a Bruxelles.

---

### **Dichiarazione unilaterale del Lussemburgo**

Il Lussemburgo accetta questa formula in uno spirito di compromesso. Rimane tuttavia inteso che la sua accettazione non può essere interpretata come rinuncia alle disposizioni e possibilità della decisione dell'8 aprile 1965.

---

### **Dichiarazione unilaterale dei Paesi Bassi**

Secondo il governo olandese è evidente che la decisione del 1965, considerato l'ampliamento successivo della Comunità e l'aumento, delle sue istituzioni e dei suoi organi, non può in ogni caso costituire un ostacolo per un'equilibrata ed equa ripartizione tra gli Stati membri delle sedi di tali istituzioni e organi.

---